

**TRIBUNALE DI BERGAMO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° omissis/2019 R.G.

promossa da  
MUTUATARIO

**Contro**

-attore-

BANCA

-convenuta-

OGGETTO: mutuo.

**CONCLUSIONI**

Per l'attore: come da atto depositato in data 23.10.2021.

Per la convenuta: come da atto depositato in data 1.12.2021.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 11.10.2019 MUTUATARIO esprimeva di aver stipulato in data 29.9.2005 con BANCA contratto di mutuo fondiario delle cui clausole tuttavia alcune dovevano ritenersi affette da nullità in quanto con esse erano stati pattuiti interessi non chiaramente determinati, usurari ed anatocistici. Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità delle predette clausole, con conseguente gratuità del mutuo stipulato ed, in subordine, condannarsi la banca al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio BANCA contestando integralmente le avverse pretese ed evidenziando la legittimità degli interessi applicati. Chiedeva dunque il rigetto delle avverse domande.

Le domande dell'attore devono essere rigettate.

Deve preliminarmente ritenersi l'interesse ad agire di parte attrice.

Si osserva infatti che quanto alla domanda di mero accertamento dell'illegittima applicazione di interessi od altre poste nel rapporto bancario in corso, come affermato anche dalla Suprema Corte seppur con riguardo alle ipotesi di verifica di rapporti di conto corrente (per tutte Cass.21646/2019), non può negarsi che il cliente ha un interesse a che si accerti, prima della chiusura del rapporto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche e l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno. Tale interesse rileva, sul piano pratico, al fine della esclusione, per il futuro, di richieste illegittime ed allo scopo di ripristino del corretto rapporto di debito o credito; d'altra parte non può negarsi che sussiste certamente l'interesse alla riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il dovuto, potrà pretendere. Sotto questi profili la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (Cass. Sez. U. 24418/2010 Cass.798/2013).

Assume l'attore che la convenuta ha incluso nel contratto di finanziamento tassi usurari atteso che, dalla sommatoria tra il TAEG contrattuale ed il tasso di mora, risulterebbe convenuto un tasso pari al 9,1700,0 superiore al tasso soglia di riferimento, corrispondente per il terzo trimestre 2005 al 5,790.

L'assunto non può essere condiviso.

Deve preliminarmente rilevarsi che non è in concreto contestato nella specie che l'eventuale superamento del tasso soglia deve essere accertato alla data di stipula del contratto non potendo invece ravvisarsi la c.d. usura sopravvenuta; ciò in quanto, secondo l'interpretazione autentica dell'art.644 c.p.c e dell'art. 1815 c.c., come modificati dalla l.108/96, di cui all'art.1 d.l. 394/2000, la

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Giraldi, n. 645 del 15 aprile 2021*

qualificazione del tasso usurario va effettuata al momento della pattuizione e non al momento del pagamento dei ratei (Cass. S.U. 24675/2017).

Deve altresì rilevarsi che il metodo di calcolo utilizzato da parte attrice per allegare e dimostrare l'usurarietà dei tassi applicati è erroneo.

L'attore infatti, da un lato, si avvale di un criterio di individuazione del tasso non corrispondente a quello utilizzato dalla Banca d'Italia, e, da altro lato, somma il tasso moratorio a quello corrispettivo per affermare l'usurarietà del tasso complessivamente applicato al mutuo.

Nella determinazione del TAEG in particolare inserisce le spese ed i costi per l'estinzione anticipata del rapporto.

Tuttavia i relativi importi non possono rientrare nel costo collegato all'erogazione del credito perché essi sono dovuti solo allorché il mutuatario decida di recedere dal contratto in virtù di un diritto potestativo i cui tempi e modi sono liberamente scelti dal cliente e sui quali la banca non può interferire. Tali costi e spese quindi costituiscono un debito solo eventuale che non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura.

Invece la sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio non è corretta.

Ed infatti non vi è dubbio che le norme antiusura si applicano a tutti gli interessi a qualunque titolo convenuti, e dunque anche agli interessi moratori, dato che ha trovato ormai conferma in plurime sentenze della Suprema Corte (per tutte Cass.27442/2018, 23192/17, 5598/17) nonché della Corte Costituzionale (29/02) e per ultima la recente Cass. S.U. 19597/2020. Le stesse istruzioni della Banca d'Italia peraltro prevedono la soggezione alla normativa anti-usura degli interessi di mora (Circolare 3.7.2013). Orbene, l'adesione a tale indirizzo giurisprudenziale non comporta tuttavia in primo luogo che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, il tasso previsto per il caso di mora debba essere comparato al tasso corrispettivo previsto per il normale sviluppo del rapporto.

Ed infatti, a prescindere dall'effettiva identità di funzione del tasso moratorio rispetto al tasso corrispettivo (come affermata da Cass. 27442/2018), non può non rilevarsi che la verifica del superamento del tasso soglia deve postulare almeno l'omogeneità dei criteri di rilevazione di entrambi i tassi. Ed allora si evidenzia che i tassi effettivi globali medi (cui rimanda l'art. 2 comma 4 della l.108/96 per la fissazione del tasso soglia) non sono comprensivi degli interessi di mora secondo quanto espressamente previsto dalla Banca d'Italia, cui è demandata la rilevazione all'atto dell'elaborazione dei decreti ministeriali.

Pertanto appare illogico che l'interesse di mora venga poi ragguagliato ad un tasso medio che è stato determinato senza tenere in considerazione proprio quel tipo di interesse in operazioni similari.

Se è vero che, come afferma Cass. 27442/18, il saggio di mora medio non è rilevato perché la legge sull'usura è fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto e non per tipo di titolo giuridico, ciò non esclude che la comparazione parta comunque da dati omogenei. E se la citata pronuncia si fonda sul presupposto dell'identità di funzione tra il tasso di mora ed il tasso corrispettivo, ciò non toglie che la rilevazione operata dalla Banca d'Italia per il TEGM presuppone una verifica dei soli tassi corrispettivi e non di quelli applicati in caso di ritardo o inadempimento e dunque il dato (tasso TEGM), se semplicemente applicato all'interesse non corrispettivo, ma moratorio, comporta risultati falsati.

Peraltro tale conclusione è conforme a quanto indicato dalla stessa Suprema Corte (Cass.16303/18) in materia di commissioni di massimo scoperto laddove afferma, come sopra esposto, che occorre garantire l'esigenza di omogeneità e simmetria nella comparazione dei dati.

Si osserva ancora che la Banca d'Italia non ha escluso gli interessi di mora dalla rilevazione ai fini anti usura, ma ha indicato che il tasso soglia da applicare agli interessi di mora è pari al tegm medio aumentato : di 2,1 punti percentuali secondo la Circolare 3.7.2013 e di 1,9 punti percentuali per i mutui chirografari di durata ultraquinquennale nell'ultima rilevazione statistica; in tal modo ha così implicitamente riconosciuto che esiste una rilevazione autonoma e che il criterio in base al quale la verifica è stata effettuata ha evidenziato, come chiaramente intuibile, un generale innalzamento del tasso per il caso di inadempimento. Se dunque il tasso di cui all'art. 2 l.108/96 dovesse essere unico anche per titolo giuridico, ne conseguirebbe inevitabilmente una diversa rilevazione e necessariamente un innalzamento.

E tale conclusione è stata peraltro avvalorata da Cass.26286/2019 che ha espressamente indicato che il ragionamento svolto a proposito della cms può essere traslato agli interessi moratori, giacché la

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Giraldi, n. 645 del 15 aprile 2021*

Banca d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali; pertanto "per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al 'tasso soglia' degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dall'art.2 comma 4 , legge 108/1996". Tale indirizzo è definitivamente stato accolto dalla recente pronuncia di Cass. S.U. 19597/2020 che ha evidenziato che la clausola sugli interessi moratori può ritenersi usuraria quando essa si ponga "fuori dal mercato", in quanto nettamente distante dalla media della clausole analogamente stipulate e che ha precisato altresì la formula di conteggio del tasso soglia per gli interessi moratori.

Pertanto la disomogeneità dei dati presi in considerazione nella determinazione dei tassi - come sopra evidenziata - impedisce la mera sommatoria tra il tasso di interesse moratorio (pari in estrema ipotesi al limite del tasso soglia) ed il tasso di interesse corrispettivo, mentre consente il procedimento di verifica come indicato dalle recenti pronunzie sopra citate.

Nella specie dunque, non solo i calcoli svolti da parte attrice si fondano sull'erroneo metodo di calcolo, ma altresì dal contratto emerge chiaramente che il tasso di mora è stato individuato tramite la sola maggiorazione di 1,50 rispetto al tasso nominale.

Assume inoltre l'attore l'indeterminatezza dei tassi pattuiti.

Premessa l'indicazione del TAN nel contratto, si osserva che l'indicazione ivi anche del TAEG assorbe le doglianze relative all'indeterminatezza del TAE.

Pertanto il costo complessivo del finanziamento risulta chiaramente dal prospetto del piano di ammortamento allegato al finanziamento concesso e prodotto dallo stesso attore.

In ogni caso deve ritenersi che l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica del contratto di finanziamento in quanto non incide sulle singole condizioni dello stesso che determinano i tassi di interesse e gli oneri a carico del mutuatario già convenuti; la menzione dell'Indicatore Sintetico di Costo infatti ha la sola funzione di far conoscere al cliente il costo complessivo del finanziamento secondo la formula indicata dalla Banca d'Italia e la sua erronea indicazione non determina una maggior gravosità del finanziamento. Pertanto l'eventuale positivo riscontro di tale non conformità di un ISC/TAEG non corrispondente a quello effettivo non comporta in sé la nullità di alcuna clausola contrattuale ex art. 117 tub né la possibile sostituzione con altro tasso (trib.Roma 21.1.2019). Quanto poi all'asserito anatocismo illegittimo incluso nel contratto di mutuo

in questione si osserva che la modalità di ammortamento alla francese, nella specie pattuita, comporta un ammortamento graduale in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangono costanti nel tempo; le rate comprendono una quota capitale ed una quota d'interessi, ma la prima è bassa all'inizio dell'ammortamento ed aumenta progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato.

La quota di interessi invece è di importo molto alto all'inizio del rapporto e si riduce gradualmente nel corso del piano di ammortamento. Gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. Infine neppure la doglianza relativa alla nullità del tasso contrattuale per il richiamo all'indicizzazione secondo le rilevazioni dell'Euribor a sei mesi può essere accolta.

Ed infatti l'attore non ha allegato alcun elemento atto a dimostrare l'esistenza di un'intesa restrittiva cui abbia partecipato la convenuta, la relativa illiceità e la connessione tra l'eventuale accertata intesa anticoncorrenziale ed il contratto a valle nella specie stipulato ; tanto meno le censure mosse sono state dettagliate e puntuali con riferimento alle clausole ed ai periodi interessati dall'eventuale illegittimità lamentata. Peraltro l'eventuale illegittimità degli accordi che interessassero anche la convenuta, in mancanza di espressa sanzione di nullità ricadente sui contratti a valle, comporterebbe un obbligo di risarcimento dei danni, danni non specificatamente allegati.

L'infondatezza delle eccezioni di cui sopra svolte da parte attrice comporta il rigetto anche della domanda di accertamento della violazione dei principi di buona fede contrattuale e conseguente condanna atteso che non vi è alcuna prova che il cliente ha sostenuto un costo in concreto diverso da quello previsto in contratto e che tanto meno non lo avrebbe comunque accettato.

Le domande dell'attore devono dunque essere rigettate.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Girdali, n. 645 del 15 aprile 2021*

In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 13.430 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge devono essere rifuse dall'attore alla convenuta.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dall'attore;
- 2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali liquidate in euro 13.430 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Bergamo, il 22.3.2021.

Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS